



I.S.C. "Luciani - SS. Filippo e Giacomo"
Con Sezioni ad Indirizzo Musicale



Via 3 Ottobre, 8/C - 63100 Ascoli P. - Tel. 0736.43805 - Fax 0736.44544 - C.F. 92053530447
E-mail: apic82900b@istruzione.it - Pec: apic82900b@pec.istruzione.it - Cod. Mecc.: isc. APIC82900B
Sito web: <http://www.isclucianiap.gov.it>

Pagina 1 di 4

**PROCEDURA PER INTRODUZIONE E UTILIZZO DI:
PRODOTTI - COMPOSTI - PREPARATI PERICOLOSI**

REDATTORE B.A.A.S. STUDIO s.n.c.

Ing. Filippo Verrillo

EMITTENTE RESPONSABILE S.P.P.

Ing. Roberto Verrillo

APPROVATO DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Elvia Cimica

Settembre 2020



B.A.A.S. Studio s.n.c. degli Ing. Filippo e Roberto Verrillo – cell. 338.7054786-328.3780776 www.baastudio.it

Firmato digitalmente da Dott.ssa CIMICA ELVIA

INDICE DEL CONTENUTO

1. SCOPO
2. APPLICAZIONE
3. MODALITÀ OPERATIVE
 - 3.1 Definizioni
 - 3.2 Norme applicabili
 - 3.3 Obblighi dei reparti/unità operative
 - 3.4 Modalità di inserimento dei nuovi prodotti
 - 3.5 Casi eccezionali
 - 3.6 Cessazione di uso dei prodotti



1. SCOPO

APIC82900B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015133 - 13/11/2021 - VI.9 - I

Regolamentare l'introduzione e l'utilizzo dei composti, dei prodotti e dei preparati pericolosi nell'Istituto Scolastico, ai fini del rispetto delle norme di legge relative alla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura, nonché la gestione e diffusione delle relative "Schede di Sicurezza".

2. APPLICAZIONE

La procedura viene applicata a tutte le movimentazioni/utilizzo dei prodotti chimici ad uso nell'Istituto Scolastico, dall'acquisto allo smaltimento.

La procedura si applica a tutti i prodotti acquistati in ambito CEE.

3. MODALITÀ OPERATIVE

3.1 DEFINIZIONI

a) agenti chimici:

tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;

b) *agenti chimici pericolosi*:

1) *agenti chimici classificati* come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto.

Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;

2) *agenti chimici classificati* come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto.

3) *agenti chimici che, pur non essendo classificabili* come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;

c) *attività che comporta la presenza di agenti chimici*:

ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;

d) *valore limite di esposizione professionale*:

se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXVIII al D.Lgs 81/08 ;

e) *valore limite biologico*:

il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXIX al D.Lgs 81/08;

3.2 NORME APPLICABILI

Decreto Legislativo n° 81 del 09.04.08 – attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche, per quanto riguarda le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul



mercato tramite la relativa scheda di sicurezza.

NOTA La legislazione nazionale ed europea prevede l'obbligo per chiunque immette sul mercato un prodotto, un composto o preparato pericoloso, di provvedere all'idonea etichettatura di sicurezza ed alla fornitura della " SCHEDA DI SICUREZZA " .

3.3 OBBLIGHI DEI REPARTI / PLESSI

Ogni reparto o unità operativa Aziendale (Plessi) che impiega o intende utilizzare, o far utilizzare in conto lavorazione, prodotti, composti o preparati pericolosi, deve accertare la presenza degli stessi nell'elenco/catalogo dei prodotti in uso.

3.4 MODALITÀ DI INSERIMENTO DEI PRODOTTI-COMPOSTI-PREPARI NELLO ELENCO/CATALOGO.

Ogni reparto o unità operativa Aziendale (Plesso) che intende utilizzare un prodotto, composto o preparato pericoloso ne fa richiesta alla segreteria o a chi è comunque delegato/autorizzato ad effettuare gli acquisti.

All'atto dell'emissione dell'ordine, deve essere indicato sullo stesso il rispetto da parte del fornitore alle norme previste, relative all'etichettatura ed alla fornitura in conformità alla *scheda di sicurezza*.

Dovrà inoltre essere indicato che, copia della *scheda dati di sicurezza* sia allegata alla bolla di accompagnamento del materiale.

In caso di prima fornitura bisognerà attenersi a quanto segue:

- Ogni reparto o unità operativa (Plesso) che intende utilizzare un prodotto, composto o preparato pericoloso ne fa richiesta al DSGA o persona a ciò delegata.
- Il DSGA o persona a ciò delegata, si fa anticipare dal fornitore la *scheda di sicurezza* e la inoltra al RSPP che effettua le opportune verifiche per la destinazione d'uso.
- Il Responsabile SPP, insieme al Responsabile dell'unità operativa aziendale/Dirigente/Datore di Lavoro:
 - ✓ verifica se è possibile sostituire il prodotto con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori;
 - ✓ mette in atto le eventuali necessarie azioni di aggiornamento ed informazione e formazione necessarie all'utilizzo del nuovo prodotto, qualora nulla osta al suo impiego;
 - ✓ autorizza l'acquisto del nuovo prodotto.

3.5 CASI ECCEZIONALI

In deroga a quanto previsto al punto 3.4, qualora all'atto della ricezione del materiale non ci fosse la presenza, nella documentazione di accompagnamento, delle *schede di sicurezza* del materiale, si procederà all'accantonamento del materiale e si richiama il fornitore al rispetto di quanto riportato in ordine, nonché all'invio della scheda.

3.6 CESSAZIONI DI USO DEI PRODOTTI

È obbligo dei reparti/unità operative interessate segnalare al responsabile DSGA o suo delegato la cessazione dell'uso di prodotti.